

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c, dello Statuto dell'INRiM.

IL COMITATO DI SELEZIONE

nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM n. 49/2025/10 del 22 dicembre 2025, visti:

- il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018 e di esso in particolare l'art. 7, co. 3 lettere b. e c., ai sensi del quale:
 - il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM e così designati: due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009; uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione - nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente - composto da cinque personalità, esterne all'INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia;
 - il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell'INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione;
 - il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;

ADOTTA

il presente avviso recante le modalità e i termini per la presentazione delle candidature ai fini dell'individuazione della rosa dei nominativi da sottoporre alla procedura elettorale, in attuazione dell'art. 7, comma 3, lettera c), dello Statuto dell'INRiM.

1. Ruolo e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'INRiM è l'organo di indirizzo strategico e di governo dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, dello Statuto:

- approva i principali strumenti di programmazione scientifica, economica e finanziaria dell'Ente e tra questi, in particolare:
 - il Documento decennale di Visione Strategica (art. 5 del D.lgs. 213/2009);
 - il Piano Triennale di Attività dell'INRiM, aggiornato annualmente e contenente, in appendice, la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 5 del D.lgs. 213/2009);
 - il bilancio preventivo e delle relative variazioni, nonché del bilancio consuntivo e delle relazioni di accompagnamento
 - il Piano Annuale della Performance;
- approva i grandi investimenti in infrastrutture, le commesse e le richieste di finanziamento di importo superiore al limite fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri Enti e Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- approva i contratti collettivi integrativi di lavoro, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dai regolamenti.

La normativa di riferimento, gli atti ufficiali e la documentazione del Consiglio di Amministrazione sono redatti in lingua italiana; pertanto, lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione presuppone la conoscenza della lingua italiana, necessaria per comprendere la documentazione istituzionale e per partecipare consapevolmente alle attività dell'organo collegiale.

2. Requisiti di ammissione alla procedura elettorale

Possono presentare domanda di ammissione alla procedura le/i candidate/i che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver già svolto due mandati quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto;

- b) essere in possesso di un profilo professionale di elevata qualificazione scientifica ricoperto in qualità di professore universitario ovvero, se proveniente da Enti pubblici di ricerca, di ricercatore o tecnologo di primo o secondo livello ovvero di dirigente, con comprovata esperienza nei campi di attività dell'INRiM;
- c) essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge e, in particolare, del godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere stati destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
- d) non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 11, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

3. Domanda di ammissione alla procedura

La domanda di ammissione alla procedura, corredata dal curriculum vitae, dovrà includere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici (il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio) e di contatto (recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata o ordinaria);
- b) principali titoli, incarichi ricoperti e risultati professionali e scientifici conseguiti nel corso della carriera, inclusi, ove disponibili, indicatori bibliometrici, nonché esperienze manageriali di rilievo nella direzione di strutture complesse, preferibilmente di diritto pubblico;
- c) comprovata esperienza nella gestione, nel coordinamento o nella partecipazione a progetti di ricerca internazionali, europei o nazionali, ovvero di progetti comunque complessi e di rilevante dimensione;
- d) comprovata competenza nel settore della metrologia, con qualificazione nelle materie costitutive della cultura metrologica, e/o documentato contributo scientifico, istituzionale o applicativo in ambito metrologico.

A pena di esclusione, le/i candidate/i dovranno:

- dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni.
- produrre la dichiarazione, di cui all'art. 20 del D.lgs. 39/2013, di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 3, comma 1, lettera a) e 11, comma 1 del D.lgs. 39/2013.

La domanda deve essere sottoscritta dalla/dal candidata/o mediante firma digitale oppure mediante firma autografa; in quest'ultimo caso la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità di cui all'informativa allegata in calce al presente avviso.

4. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa entro e non oltre quindici (15) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'INRiM (www.inrim.it) mediante **posta elettronica certificata (PEC)**, inviando la candidatura da un indirizzo PEC all'indirizzo istituzionale inrim@pec.it.

Le/I candidate/i che non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata potranno inviare la domanda tramite trasmissione all'indirizzo di posta ordinaria istituzionale di INRiM protocollo@inrim.it, indicando nell'oggetto "Componente CdA INRiM– candidatura alla procedura di selezione 2026". Si evidenzia che la trasmissione della domanda non produrrà, in tal caso, gli effetti giuridici della PEC (notifica certificata e data certa opponibile ai terzi).

5. Istruttoria delle domande di ammissione pervenute

Il Comitato di Selezione procede all'esame delle domande pervenute e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte delle/dei candidate/i. L'istruttoria è svolta sulla base della documentazione presentata e, ove necessario, mediante l'utilizzo di informazioni pubblicamente disponibili e pertinenti rispetto alle finalità della procedura.

Al termine dell'istruttoria, il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, che costituisce l'elettorato passivo della successiva procedura elettorale prevista dall'art. 7, comma 3, dello Statuto dell'INRiM.

La procedura elettorale è disciplinata con successivo provvedimento del Presidente dell'INRiM, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b), dello Statuto.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'INRiM nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Elezioni CdA 2026.

La Presidente del Comitato di Selezione

Prof.ssa Mariachiara Zanetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Informativa sul trattamento dei dati personali *(artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 – GDPR)*

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei candidati che presentano la propria candidatura per l’elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM.

1. Finalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse:

- a) allo svolgimento della procedura di raccolta e valutazione delle candidature;
- b) alla verifica dei requisiti di eleggibilità;
- c) alle attività connesse al procedimento elettivo;
- d) agli adempimenti amministrativi, istituzionali e di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

2. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, in quanto necessario:

- a) per adempiere a obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- b) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri attribuiti all’INRiM, connessi ai procedimenti di nomina ed elezione degli organi di governo dell’Ente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di prendere in considerazione la candidatura.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento è effettuato mediante strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza dei dati, con l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza degli interessati.

4. Pubblicazione dei curricula e diffusione dei dati

In relazione alla natura elettiva della procedura e alle esigenze di trasparenza e valutazione da parte dell’elettorato attivo, i curricula dei candidati ammessi alla procedura potranno essere pubblicati area riservata della intranet istituzionale dell’INRiM e resi consultabili dai soggetti aventi diritto di voto, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura elettiva.

La pubblicazione riguarderà esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità di cui all’art. 5 del GDPR.

5. Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura elettiva e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti amministrativi della pubblica amministrazione.

6. Destinatari dei dati

I dati personali potranno essere trattati:

- a) dal personale amministrativo dell'INRiM autorizzato alla gestione della procedura elettiva e negli adempimenti amministrativi connessi;
- b) dai componenti del Comitato di Selezione per la verifica dei requisiti, la validazione delle candidature e lo svolgimento delle attività connesse alla procedura;
- c) da eventuali soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che forniscono servizi strumentali alla gestione del procedimento, quali, a titolo esemplificativo, servizi informatici, di hosting, di gestione e manutenzione dei sistemi e delle piattaforme digitali dell'Ente, nonché servizi di supporto ai sistemi di gestione documentale e di archiviazione.

I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

7. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto 7, del GDPR, è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), nella persona del Presidente, con sede in Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino.

8. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, è la figura incaricata di sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali e di fungere da punto di contatto tra gli interessati, il Titolare del trattamento e l'Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'INRiM è contattabile al seguente indirizzo:

dpo@inrim.it.

9. Diritti dell'interessato

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere dall'Istituto, nei casi previsti: l'accesso ai dati raccolti, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

L'esercizio dei diritti in qualità di Interessati è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento UE, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo articolo. I soggetti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).